Protocollo 0019741/2025 del 09/09/2025

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI ALLIEVI CON DISABILITÀ CON PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA A42 B17
AI SENSI DELL'ART. 15 O.M. 90/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE

La griglia seguente rappresenta una guida per raccordare il voto al tipo di prestazione (esplicitata dai singoli descrittori con apposite aggettivazioni).

Modalità di raggiungimento dell'obiettivo	Rilievo	Giudizio	Voto
In autonomia, con sicurezza e con ruolo propositivo	**Obiettivo completamente raggiunto**	- Partecipa con impegno e interesse costanti - Possiede le conoscenze in maniera esaustiva e corretta - Utilizza in modo preciso i termini della disciplina - È in grado di fare esempi anche diversi da quelli utilizzati nelle spiegazioni - Organizza il lavoro in maniera corretta e precisa rispettando le consegne e i tempi previsti - Si dimostra autonomo nello svolgimento del compito	**10**
In autonomia e con sicurezza con ruolo attivo	**Obiettivo raggiunto in modo soddisfacente**	- Partecipa con impegno e interesse costanti - Possiede le conoscenze in maniera completa - Utilizza in modo per lo più preciso i termini della disciplina - È in grado di fare degli esempi anche diversi da quelli utilizzati nellespiegazioni - Organizza il lavoro in maniera corretta rispettando le consegne e i tempi previsti - Si dimostra per lo più autonomo nello svolgimento del compito	**8 / 9**
In autonomia	**Obiettivo raggiunto**	- In genere partecipa con impegno e interesse - Possiede le conoscenze in maniera soddisfacente - Utilizza in modo corretto i termini della disciplina - È in grado di riferire gli esempi proposti durante le spiegazioni - Organizza il lavoro in maniera soddisfacente rispettando le consegne e i tempi previsti - Si dimostra talvolta autonomo nello svolgimento del compito	**7**
Parzialmente guidato	**Obiettivo sostanzialmente raggiunto**	- Partecipa con impegno e interesse non sempre costanti - Possiede le conoscenze in maniera sufficiente - Utilizza i termini basilari della disciplina - Se guidato, è in grado di riferire gli esempi proposti durante le spiegazioni - Se guidato, organizza il lavoro in maniera corretta rispettando le consegne e i tempi previsti - Non sempre è autonomo durante lo svolgimento del compito	**6**
Guidato	**Obiettivo non raggiunto**	- Solo se sollecitato, partecipa con interesse e impegno - Se guidato, utilizza i termini basilari della disciplina - Se guidato, è in grado di riferire alcuni esempi proposti durante le spiegazioni - Se guidato, organizza il lavoro in maniera corretta rispettando le consegne e i tempi previsti - Va affiancato durante lo svolgimento del compito	**5**
Totalmente guidato e non collaborativo	**Obiettivo non raggiunto e/o problematiche**	- Anche se sollecitato, non partecipa - Non possiede le conoscenze - Anche se guidato, non utilizza i termini basilari della disciplina - Anche se guidato, non è in grado di riferire alcuni esempi proposti durante le spiegazioni - Anche se guidato, non organizza il lavoro in maniera corretta rispettando le consegne e i tempi previsti - Anche se affiancato, non svolge il compito	**4**

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DVA CON PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA

SCRUTINI ED ESAMI PER GLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

La Griglia di valutazione è adottata dal Consiglio di Classe per gli alunni in situazione di handicap che svolgono **Piani Educativi Individualizzati Differenziati** a norma delle Ordinanze Ministeriali 38/99 e 90/01 che sostituiscono le precedenti regolamentazioni e delle successive modifiche.

" Quando il PEI. e' diversificato e con obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai Programmi Ministeriali, verranno valutati i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del PEI e con valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del PEI."

Ordinanza Ministeriale n.90 del 21/05/01

Art. 15 Valutazione degli alunni in situazione di handicap

1. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali.
2. Per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale, sulla scorta del Piano Educativo Individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C. M. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l'attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato.
3. Ove il Consiglio di classe riscontri che l'allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità dei precedenti artt.12 e 13.
4. Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all'art.316 del D.Lvo 16.4.1994, n.297. In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l'annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art.14 della presente Ordinanza**.** Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo personalizzato preveda esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito delle intese con le Regioni
   e gli Enti locali. In caso di ripetenza, il Consiglio di classe riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato. Non può, comunque, essere preclusa ad un alunno in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale, anche se abbia sostenuto gli esami di qualifica o di licenza di maestro d'arte, conseguendo l'attestato di cui sopra, l'iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe.
5. Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti artt 12 e 13,senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione. Gli alunni in situazione di handicap che svolgono piani educativi individualizzati differenziati, in possesso dell'attestato di credito formativo, possono iscriversi e frequentare, nel quadro dei principi generali stabiliti dall'art.312 e seguenti del D.Lvo n.297/1994, le classi successive, sulla base di un progetto – che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito formativo in attuazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito. Per gli alunni medesimi, che al termine della frequenza dell'ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l'esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo

al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del Regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dall'art.17, comma 4, dell'O.M. n.29/2001.

6. Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l'alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt.12 e 13.
7. Per gli alunni che seguono un Piano educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali.
8. Trovano applicazione, in quanto connessi con il momento della valutazione, le disposizioni contenute nelle circolari n.163 del 16 giugno 1983 e n.262 del 22 settembre 1988, paragrafi n.6) svolgimento dei programmi, n.7 prove scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche e n.8) valutazione.
9. Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall'art.318 del D.Lvo 16.4.1994, n.297, i Consigli di classe presentano alle Commissioni d'esame un'apposita relazione, nella quale, oltre a indicare i criteri e le attività previste al comma precedente, danno indicazioni concrete sia per l'assistenza alla persona e alle prove d'esame sia sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell'esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo. Per l'esame di Stato conclusivo dei corsi, tale relazione fa parte integrante del documento del Consiglio di classe del 15 maggio, come precisato dall'art.17, comma 1, dell'O.M. n.29/2001.
10. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche, previsti dal terzo comma dell'art.318 del D.Lvo n.297/1994, riguardano le ore destinate normalmente alle prove ma non possono comportare di norma un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.
11. I docenti di sostegno, a norma dell'art.315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.
12. Le scuole, per la valutazione degli alunni in situazione di handicap, possono avvalersi della consulenza dei gruppi di lavoro provinciali per l'integrazione scolastica, ai sensi dell'art.317, terzo comma, del D.Lgs. 297/94

Tali alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti. Per gli stessi alunni, in calce alla pagella, deve essere apposta una specifica annotazione.
Se un consiglio di classe intende adottare una valutazione differenziata, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata.
In caso di diniego espresso, l'alunno non puo' essere considerato in situazione di handicap e va valutato secondo i parametri dei compagni.

Gli alunni con handicap psichico per essere ammessi agli esami devono avere raggiunto un livello di preparazione corrispondente agli obiettivi formativi e didattici propri del corso di studio seguito.
Per gli allievi handicappati possono essere previsti prove di esame equipollenti a quelle proposte dal ministero, con l'utilizzazione di ausili didattici, con tempi piu' lunghi nella redazione di prove scritte o grafiche, con la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione. Tali prove, in ogni caso, devono consentire che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma di maturità.

Gli allievi valutati in modo differenziato (cioe' in relazione al PEI) possono partecipare agli esami di qualifica e di licenza di maestro d'arte svolgendo prove differenziate omogenee al loro percorso didattico, finalizzate all'attestazione delle abilita' e delle competenze raggiunte. Tale attestato e' spendibile come credito formativo nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito degli accordi tra Provveditorato agli Studi e Regioni. In caso di ripetenza, il consiglio di classe deve ridurre ulteriormente gli obiettivi didattici del PEI. Gli alunni handicappati possono, comunque, essere ammessi ad una terza ripetenza.